

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2654/71 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1971

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le
indennità giornaliere di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, in base dell'esperienza acquisita e tenuto conto delle difficoltà incontrate nell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 16/71 ⁽³⁾, è opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni relative alla tabella delle indennità giornaliere di missione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'articolo 13 viene modificato come segue :

1. Il paragrafo 1 è così redatto :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1971.

« a) L'indennità giornaliera di missione viene liquidata in base alla seguente tabella :

I gradi da A 1 ad A 3 ed L/A 3	II gradi da A 4 ad A 8 L/A 4 a L/A 8 e cat. B	III altri gradi
780 FB	1.200 FB	1.050 FB

b) Quando la missione viene effettuata fuori dal territorio europeo degli Stati membri, l'autorità investita del potere di nomina può decidere d'applicare importi diversi. »

2. Nel paragrafo 2, gli importi di 700 FB e di 300 FB vengono sostituiti da quelli di 840 FB e di 360 FB.

3. Nel paragrafo 3, gli importi di 250 FB e di 225 FB vengono sostituiti da quelli di 300 FB e di 270 FB.

4. Nel paragrafo 8, lettera b), l'importo di 150 FB viene sostituito da quello di 180 FB.

5. Viene aggiunto un paragrafo 9 così redatto :

« 9. Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, e 8 sono maggiorati del 10 % quando si tratta di missione a Parigi e del 5 % quando si tratta di missioni a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MORO

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 10.⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1971, pag. 1.